

# Start-up innovative: definizione e chiarimenti dal Mimit

Con la circolare del 29 luglio 2025, pubblicata il 31 luglio sul proprio sito, il MIMIT ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all'iscrizione e al mantenimento dello status di **start up innovativa**, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.

In relazione ai "nuovi" requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti in merito a quello previsto dall'art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall'art. 28 della L. 193/2024, in base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di **PMI**, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361.

Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l'applicazione di tale requisito e di quello previsto dall'art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a **5 milioni di euro**.

Sul punto, il Ministero ha chiarito che detti requisiti non sono in contraddizione, ma vanno verificati **congiuntamente**.

Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa "**non svolge** attività prevalente di agenzia e di consulenza", anch'essa introdotta dall'art. 28 della L. 193/2024.

Il MIMIT ha precisato che per “**consulenza**” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “**agenzia**”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermedie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-*bis* dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la **permanenza** nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno **fino a un massimo di cinque anni** dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un *business angel* ovvero attraverso un *equity*

*crowdfunding* svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);

- ottenimento di almeno un **brevetto** (lett. e).

In relazione a quest'ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l'impresa deve essere **titolare** del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per "modello di utilità", così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un **programma per elaboratore** originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all'applicazione dell'art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, anch'esso introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per **ulteriori due anni**, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "**scale up**".

Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da **COVID-19**, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere **cancellate d'ufficio** per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.

(MF/ms)